



CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE

Il, ad Ancona, presso la sede della Regione Marche, in via Gentile da Fabriano 2/4,

T R A

la Regione Marche, di seguito denominata "Regione", C.F. 80008630420, rappresentata dal dirigente del Servizio Risorse Umane Organizzative e Strumentali, nella persona del dott. Piergiuseppe Mariotti, domiciliato presso la sede della Giunta regionale

E

di seguito denominata "incaricata", nata a _____ e residente a _____ in via _____ n _____ C.F. _____ ;

l'incaricata ha dichiarato di non trovarsi, rispetto all'incarico, in alcuna delle condizioni di inconfiribilità, incompatibilità o conflitto di interessi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Conferimento dell'incarico)

La Regione conferisce a Laura Pasquini, che accetta, l'incarico professionale per l'attivazione del "Servizio di ascolto rivolto al personale dipendente della Regione Marche. Tale servizio dovrà fornire un supporto per far fronte a situazioni di criticità in ambito lavorativo, dovute sia a problematiche personali dei dipendenti che a disfunzioni organizzative. L'incaricata, nello svolgimento delle proprie attività, nel rispetto della privacy e del segreto professionale, dovrà:

- relazionarsi con il CUG, con il servizio preposto alla gestione del personale e con tutti gli altri servizi regionali eventualmente interessati;
- fornire consulenza specialistica ai lavoratori che ne faranno richiesta;
- porsi a disposizione dell'amministrazione per risolvere criticità organizzative;
- collaborare nelle attività che ineriscono il ruolo della Regione quale soggetto deputato a promuovere il benessere psicofisico e sociale dei propri dipendenti, anche attraverso un'eventuale integrazione dell'incarico conferito

Art. 2

(Caratteristiche del rapporto)

Dal presente contratto non derivano in alcun modo prestazioni correlate a un rapporto di natura subordinata.

All'incaricata si applica il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), nonché la deliberazione di Giunta regionale n. 64 del 27 gennaio 2014.



Art. 3
(Compenso)

All'incaricata spetta un compenso totale lordo onnicomprensivo, inclusi gli oneri previdenziali erariali e qualunque rimborso spese, pari ad € 10.000,00 da corrispondersi dietro presentazione di fattura.

Art. 4
(Verifica delle attività, obblighi e riservatezza delle informazioni)

Il dirigente del Servizio Risorse Umane, Organizzative e Strumentali e la Presidente del CUG effettuano la verifica dello svolgimento dell'attività da parte dell'incaricata.

L'incaricata espleta la prestazione sotto la propria responsabilità e si impegna a risarcire ogni danno a persone o cose che dovesse verificarsi per fatto allo stesso imputabile. Si impegna, inoltre, a non divulgare, sia nel corso che alla cessazione del rapporto, informazioni, anche di natura riservata, di pertinenza all'amministrazione.

Art. 5
(Durata dell'incarico e sede di lavoro)

L'incarico decorre dal 1° marzo 2019, previa pubblicazione degli estremi dell'atto di conferimento sul sito istituzionale della Regione, ed ha la durata 18 mesi.

In considerazione dell'oggetto dell'incarico e del carattere della prestazione da svolgere, l'incaricata dovrà garantire almeno 10 ore di prestazione mensile presso le sedi della Regione Marche utilizzando i locali e le attrezzature messe a disposizione dall'amministrazione.

Art. 6
(Risoluzione anticipata)

E' in facoltà di entrambe le parti risolvere il rapporto anticipatamente rispetto la scadenza, con un preavviso di almeno 15 giorni, da rendersi per iscritto.

Art. 7
(Tutela in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro)

Nei confronti dell'incaricata sono state adottate tutte le misure per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza).

Art. 8
(Documenti)

I documenti e gli elaborati predisposti nell'ambito incarico appartengono in via esclusa alla Regione.

In ogni caso di cessazione del rapporto l'incaricata è tenuto a restituire senza indugio i documenti affidatigli o di cui sia comunque venuto in possesso nel corso dello svolgimento dell'incarico.



Art. 9
(Divieto di concorrenza)

L'incaricata non deve svolgere attività in concorrenza con il committente, né in ogni caso diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere in qualsiasi modo atti in pregiudizio della Regione.

Art. 10
(Tutela dei dati personali)

L'incaricata dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), unitamente a copia degli articoli da 7 a 10 del medesimo decreto legislativo, del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati qualificati come personali del medesimo decreto nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

Art. 11
(Bollo e registrazione)

Le spese relative agli adempimenti fiscali, alle spese di bollo e di registrazione del presente atto in caso d'uso, sono a carico dell'incaricata.

Art. 12
(Controversie)

Per ogni controversia il Foro competente è in via esclusiva quello di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione
Il Dirigente del Servizio Risorse Umane,
Organizzative e Strumentali

L'incaricata

Le parti di comune accordo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile dichiarano di accettare gli adempimenti stabiliti dagli articoli 6, 8, 9, 11 e 12 del presente contratto.

Per la Regione
Il Dirigente del Servizio Risorse Umane,
Organizzative e Strumentali

L'incaricata